

## **PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE**

**CANCELLAZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE/PEC INATTIVO (REVOCATO)  
ISCRITTO NEL REGISTRO IMPRESE - COMUNICAZIONI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
PROT. 3437 DEL 24/01/2024 - 3436 DEL 24/01/2024.**

### **IL CONSERVATORE**

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visto l'art. 2190 c.c.;

Visto l'art.2192 c.c.;

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L.185/2008, convertito con modificazioni dalla L.2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L.179/2012, convertito con modificazioni dalla L.221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Visto l'art.40 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Atteso che la summenzionata Direttiva MISE e la normativa richiamata contengono misure e disposizioni necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Vista la disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno n. 5 del 21/11/2022;

Atteso che l'aggiornamento dell'iscrizione relativa al domicilio digitale/PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale;

Atteso altresì che dal loro mancato aggiornamento discende l'operatività dei meccanismi sanzionatori previsti a danno delle imprese inadempienti, rispettivamente, dal comma 6 bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, (società) e dal comma 2 secondo periodo dell'articolo 5 del D.L.179/2012, convertito con modificazioni dalla L.221/2012, (imprese individuali);

Atteso che il mancato aggiornamento obbligatorio per l'impresa/società dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC revocato/scaduto iscritto nel Registro delle Imprese integra la fattispecie di cui all'art.2190 c.c.;

Rilevato che il domicilio digitale/PEC inattivo, nel caso di specie revocato, debba essere cancellato dal Registro delle Imprese e di conseguenza dai relativi report, Visura;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento d'ufficio prot.3436 del 24/01/2024 per n.518 imprese costituite in forma societaria e prot.3437 del 24/01/2024 per n.690 imprese individuali, per un totale complessivo di n.1208 posizioni, pubblicate all'albo camerale e nell'apposita pagina del sito istituzionale <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa> con la quali alle singole imprese di cui agli elenchi allegati ai singoli avvii del procedimento è stato assegnato il termine perentorio del 11/03/2024 per la presentazione della domanda di iscrizione di un domicilio digitale/PEC, univoco, valido e attivo o per la riattivazione del domicilio digitale/pec iscritto;

Considerato che le predette comunicazioni di avvio del procedimento d'ufficio di cancellazione del domicilio digitale/PEC inattivo (revocato), ai sensi del comma 3 dell'art.8 della L.241/1990, sono state notificate alle imprese di cui agli elenchi allegati alle singole comunicazioni di avvio del procedimento mediante pubblicazione all'Albo pretorio online della Camera di Commercio di Salerno e nell'apposita pagina del sito istituzionale <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa>;

Rilevato che l'Ufficio del Registro delle Imprese ha provveduto anche alla pubblicazione all'albo pretorio dei singoli Comuni della provincia di Salerno nei quali le imprese interessate dal procedimento d'ufficio hanno la propria sede delle comunicazioni di avvio e relativi elenchi prot.3436 del 24/01/2024 e prot.3437 del 24/01/2024;

Rilevato che il termine fissato con la comunicazione di avvio del procedimento è decorso;

Rilevato che alcune imprese hanno provveduto alla riattivazione o all'iscrizione del domicilio digitale/PEC;

Considerato che per le suddette imprese si è provveduto all'archiviazione del procedimento di cancellazione del domicilio digitale/PEC;



Visto l'elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente n.1046 posizioni, rispettivamente n.599 imprese individuali e n.447 imprese costituite in forma societaria per le quali, dalla verifica automatizzata operata dalla Camera di Commercio di Salerno con l'ausilio delle applicazioni informatizzate della Società del sistema camerale Infocamere Scpa risulta iscritto nel Registro delle Imprese di Salerno un domicilio digitale/PEC inattivo, REVOCATO;

Considerato il numero elevato di imprese interessate dal procedimento di cancellazione del dato relativo alla Pec revocato;

Rilevata l'impossibilità di notificazione del presente provvedimento a mezzo domicilio digitale/PEC;

Rilevato che la predetta impossibilità è imputabile all'inadempimento da parte delle imprese obbligate alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione del domicilio digitale/PEC;

Ritenuta non giustificata la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r in considerazione dei notevoli costi da sostenere anche in ossequio alle disposizioni normative che impongono alle PA il taglio delle spese postali e l'utilizzo prioritario di comunicazioni digitali;

Atteso che la notifica del presente provvedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 8 comma 3 della L. 241/90;

Atteso che la legge 69/2009 dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

Atteso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2192 c.c., che le imprese/società di cui all'elenco allegato al presente provvedimento possono, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione, opporre ricorso avverso il presente provvedimento al Tribunale di Salerno;

Ritenuto di dover procedere all'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della notizia che il domicilio digitale/PEC inattivo (revocato), attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa ed alla cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese tenuto da questa Camera per le imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, in ogni caso, di dover procedere, prima dell'iscrizione di cui al presente provvedimento, all'ulteriore controllo automatizzato per la verifica dell'eventuale riattivazione/iscrizione del domicilio digitale/PEC per le imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, Dr. Mauro Criscuolo, il quale ha accertato la legittimità del procedimento e dell'atto proposto, verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità, dichiarando che nulla osta all'adozione delle decisioni consequenziali, e assumendo, in relazione alla propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

per i motivi di cui in premessa;

## **DISPONE**

L'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della notizia che il domicilio digitale/PEC inattivo (revocato), attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa ed alla cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese tenuto da questa Camera per le imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati tramite pubblicazione all'albo camerale dell'Ente e sul sito istituzione [www.sa.camcom.it](http://www.sa.camcom.it) all'indirizzo: <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/pec-impresa>.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

**IL CONSERVATORE**  
**(Dott. Raffaele De Sio)**

---

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.